



**COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E
DEGLI AGROTECNICI LAUREATI**
Presso il Ministero della Giustizia
Via Arenula, 71 - 00186 Roma



Università Popolare degli Studi di Milano
Corso Buenos Aires, 65
20124 MILANO
Autorizzata all'Attività Universitaria Prot. MIUR 313, 14-10-11
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, INGEGNERIA ED AGRIBUSINESS

**CONVENZIONE¹ PER IL RICONOSCIMENTO DEL TIROCINIO
PRIMA DEL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA
DIRETTAMENTE NEL CORSO DI STUDI UNIVERSITARIO**

¹ La convenzione consente ai laureati presso l'Università Popolare degli Studi di Milano (in una delle lauree che danno accesso all'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati - tra cui L-7, L-18 ed L-26) di sostenere l'Esame di Stato per l'esercizio della libera professione di "Agrotecnico Laureato", senza la necessità di frequentare ulteriore tirocinio.

CONVENZIONE

Fra il CONSIGLIO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEGLI AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI -di seguito denominato semplicemente "CONSIGLIO NAZIONALE"- con sede in Roma, presso il Ministero della Giustizia, via Arenula n. 71, C.F. 97063070581, in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, Presidente Roberto Orlandi, nato a Forlì il 25.10.1959 ed elettivamente domiciliato per la carica istituzionale presso la sede del CONSIGLIO NAZIONALE

e il Dipartimento di Economia, Ingegneria ed Agribusiness dell' UNIVERSITA' POPOLARE DEGLI STUDI DI MILANO - di seguito denominata semplicemente -"Università"-, con sede legale in Milano Corso Buenos Aires, 65, C.F. 97447730157, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* del Dipartimento Prof. Carmine AGOSTINELLI nato a Campobasso il 13/09/1976 elettivamente domiciliato per la carica presso la sede dell'Università.

PREMESSO

- 1) che con il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, è stata approvata la disciplina dei titoli rilasciati dalle Università e dei relativi corsi di studio;
- 2) che con il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, sono state portate modifiche ed integrazioni alla disciplina dei requisiti per l'ammissione, fra l'altro, all'esame di Stato abilitante alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, nonché alla disciplina del relativo ordinamento;
- 3) che l'art. 55, comma 2, lettera a), del richiamato D.P.R. n. 328/2001 riconosce come idonee all'iscrizione nell'Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati, previo superamento del relativo esame di Stato abilitante, le seguenti Classi delle lauree di primo livello, istituite con D.M. 4 agosto 2000:
 - 1° Biotecnologie, diventata L-2 Biotecnologie;
 - 7° Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale, diventata L-21 Scienze della Pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
 - 8° Ingegneria civile e ambientale, diventata L-7 Ingegneria civile e ambientale;
 - 17° Scienze dell'economia e della gestione aziendale, diventata L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale;
 - 20° Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali, sdoppiata in L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali e L-26 Scienze e tecnologie agroalimentari;
 - 27° Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura, diventata L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura;
 - 40° Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali, diventata L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali.
- 4) che l'art. 55 del DPR n. 328/2001 prescrive che i laureati di una delle Classi di cui al punto precedente, per l'ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione di Agrotecnico, debbano avere svolto un periodo semestrale di tirocinio;



- 5) che presso l'Università Popolare degli Studi di Milano sono attivi corsi di laurea afferenti alle seguenti classi: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-26 Scienze e tecnologie agroalimentari;
- 6) che l'art. 6 del DPR n. 328/2001 prevede la possibilità di assolvimento del richiamato tirocinio semestrale anche durante il corso di studi universitari, secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate con le Università, gli Istituti secondari d'istruzione o agli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore;
- 7) che le disposizioni dell'art. 6 del DPR n. 328/2001 non confliggono con quelle di cui all'art. 6 comma 4 del DPR n. 137/2012, le quali anzi le completano;
- 8) che, il Collegio Nazionale fra i propri compiti istituzionali ha il fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell'ambito dei più moderni processi formativi;
- 9) che l'Università intende formare figure di professionisti che operino nel settore dell'agricoltura e dell'ambiente, sia con il corso didattico di laurea sia promuovendo corsi di formazione e seminari scientifici offrendo un insieme di opportunità per gli studenti avvicinandoli, fra l'altro, al mondo della libera professione;
- 10) che il Collegio Nazionale ha deliberato la stipula della presente Convenzione;
- 11) che il Consiglio di Ateneo ha espresso parere favorevole alla stipula della presente Convenzione.

Vista la P.A. MIUR prot. n. 313 del 14/10/2011 (ed i relativi approfondimenti annessi alla P.A., redatti in pari data dalla Segreteria Tecnica del Sottosegretario MIUR) con la quale il Ministero autorizza l'Università Popolare degli Studi di Milano al rilascio di Titoli Accademici con valore legale, in virtù della Convenzione di Lisbona e della normativa vigente;

visto il Bando di apertura Facoltà dell'Università Popolare degli Studi di Milano, pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana - *Sa Serie speciale* - n. 146 del 12/12/2011;

visto il Decreto Rettorale n. 201 del 07/04/2014 con il quale l'Università Popolare degli Studi di Milano attiva il Dipartimento di Economia, Ingegneria ed Agribusiness (in sigla DEIA) presso il quale afferiscono i corsi di Laurea oggetto della presente convenzione.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE


ART. 1

Quanto in premessa specificato definisce gli scopi del presente atto e fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

Le parti riconoscono come idoneo tirocinio professionalizzante, anche se svolto prima del conseguimento della laurea di primo livello, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 328/2001:

- a) il tirocinio formativo svolto nell'ambito dei corsi di laurea di una delle Classi indicate al punto 4 delle premesse, valutato:



- per il periodo di effettiva durata (come previsto dall'ordinamento e dal regolamento didattico di ciascun corso di studi);
 - ovvero, a scelta dello studente, in relazione al numero dei CFU (crediti formativi universitari) maturati, dove convenzionalmente a nove CFU corrisponde un trimestre di tirocinio;
- b) la partecipazione dello studente a Seminari, su materie coerenti ed argomenti attinenti, riconosciuti tali dalla Università, purché ciascuno di durata non inferiore a tre incontri oltre ad un corrispondente numero di ore di lavoro individuale, così come previsto dai programmi dei Seminari stessi, dove convenzionalmente tre seminari corrispondono a nove CFU maturati, equivalenti ad un trimestre di tirocinio ovvero, in presenza di un minore numero di CFU, un periodo di tirocinio proporzionalmente inferiore;
- c) la partecipazione ad attività di tirocinio organizzate secondo le modalità convenzionali e definite con i soggetti di cui all'art. 6 del DPR. n. 328/2001, per il periodo di loro effettiva durata ovvero, dove originino CFU ed a scelta dello studente, per il periodo di tempo convenzionalmente corrispondente;
- d) la partecipazione a Seminari, corsi e moduli su materie ed argomenti attinenti, organizzati dal Collegio Nazionale ovvero da altri organismi da questo riconosciuti, purché ciascuno di durata non inferiore a tre incontri oltre ad un corrispondente numero di ore di lavoro individuale, così come previsto dai programmi dei Seminari stessi, dove ogni seminario potenzialmente in grado di originare tre CFU, s'intende convenzionalmente equivalente ad un mese di tirocinio;
- e) la partecipazione agli specifici "Corsi di preparazione" agli esami di abilitazione alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, organizzati dal Collegio Nazionale, dove ogni corso potenzialmente in grado di originare tre CFU, s'intende convenzionalmente equivalente ad un mese di tirocinio.

ART. 3

Il Consiglio Nazionale s'impegna:

- a) ad organizzare presso l'Ateneo dove si svolgono i Corsi di laurea convenzionati dei seminari su tematiche specifiche legate alla professione del tecnico agro-ambientale;
- b) a costituire un punto di supporto, pre-orientamento ed orientamento, in collaborazione con l'Ateneo, per studenti interessati allo svolgimento dell'attività libero-professionale;
- c) a costituire un punto di supporto ed orientamento rivolto a studenti e tirocinanti dell'Ateneo interessati a svolgere, ove richiesto, periodi di stage presso liberi professionisti o studi associati del settore;
- d) a svolgere attività editoriale ed informativa di supporto agli interventi sopra indicati;
- e) ad attenersi alle norme impartite dall'Università nell'utilizzazione di eventuali spazi e degli strumenti messi a disposizione.

ART. 4

In relazione ai CFU (crediti formativi universitari) riconosciuti dalla Università per le attività tirocinanti, formative e seminariali ed alla quantità di lavoro individuale richiesto per ciascun CFU, così come previsto dal D.M. 509/99, le parti ritengono assolto il semestre di tirocinio richiesto dal D.P.R. n. 328/2001 quando lo studente, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 2, maturi 18 CFU ovvero,



nel caso dette attività non originino CFU, neppure potenzialmente, quando le medesime siano svolte per un periodo di tempo di un semestre, anche non continuativo.

E' ammesso il cumulo fra attività che originano CFU ed attività che non originano CFU.

ART. 5

L'Università riconosce che le attività indicate all'art. 2 ed organizzate dal Collegio Nazionale o da soggetti da questo riconosciuti possono originare CFU, da riconoscersi ad insindacabile giudizio della Università stessa.

ART. 6

Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato abilitanti alla professione di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, le parti riconoscono nel suddetto Dipartimento "DEIA" l'autorità preposta al rilascio di specifico nulla-osta, reso conformemente al modello predisposto dal Collegio Nazionale, in ordine alle attività tirocinanti assolve degli studenti.

ART. 7

L'applicazione e la verifica della presente Convenzione è demandata ad un "Comitato di Garanti" composto da quattro membri, designati in numero di due per parte e presieduto da un componente indicato dall'Ateneo.

I membri del "Comitato di Garanti" saranno designati dalle parti nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione della presente Convenzione.

Ove richiesto dall'Ateneo potrà essere costituito un unico "Comitato dei Garanti" interfacoltà, con un numero di componenti da determinarsi congiuntamente.

ART. 8

Il presente atto non prevede alcun onere a carico delle parti; la sua eventuale registrazione è a carico della parte che lo richiede.

ART. 9

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni di legge.

Roma, 03 maggio 2014

UNIVERSITÀ POPOLARE
DEGLI STUDI DI MILANO
Dipartimento di Economia,
Ingegneria ed Agribusiness

IL DIRETTORE
Carminè AGOSTINELLI



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COLLEGIO NAZIONALE
DEGLI AGROTECNICI E DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI

IL PRESIDENTE
Roberto BELLONDI

